

Allegato 2

CRITICITA' SULLA CORRETTA APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI FISSATE DAL REGOLAMENTO SUI MATERIALI DA SCAVO

Il D.M. 10 agosto 2012 n.161 presenta alcune criticità che Assimpredil Ance ha già segnalato nelle sedi opportune e per le quali sta conducendo un'azione di tutela nei confronti delle proprie imprese associate.

Nelle note seguenti, indichiamo i punti più delicati per il nostro settore, alla luce della nuova normativa introdotta.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'art. 5 comma 1 del D.M. 10 agosto 2012 stabilisce che *"il Piano di Utilizzo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera"*.

Già da questa prima frase emergono numerosi punti da chiarire.

In primo luogo, non è di immediata comprensione a quale **data di inizio lavori** faccia riferimento il Regolamento in oggetto, se i lavori correlati allo scavo ad esempio oppure a titolo esemplificativo, alle opere di demolizione di un fabbricato pre-esistente sull'area da edificare. La differenza è tutt'altro che marginale in quanto comporta tempistiche molto diverse.

La normativa purtroppo non è precisa e lascia quindi spazio ad arbitrarie interpretazioni.

In secondo luogo, non solo al comma 1 dell'art. 5 del Regolamento ma anche ai commi successivi, un grande problema per le imprese risulta essere la **tempistica** legata all'iter burocratico-amministrativo di approvazione del Piano di Utilizzo.

Presentare all'Autorità competente il Piano di Utilizzo almeno 90 giorni prima della data di inizio dei lavori è un termine temporale di difficile applicazione per le esigenze operative delle imprese edili stesse.

Inoltre il Piano di Utilizzo, così come strutturato nel Regolamento, comporta un'aggiuntiva mole di lavoro per le imprese coinvolte, le quali devono presentare una serie di allegati tecnici, cartografici, ricerche di dati storici e ambientali, unitamente ad una complessa **relazione tecnica di dettaglio**.

Nell'ottica della più volte richiamata "semplificazione" degli adempimenti a carico delle imprese (di cui alla legge n.122/2010 e alla legge n. 133/2008), una tempistica e un appesantimento documentale, come quelli disposti dall'art. 5 del Regolamento, appaiono molto onerosi, comportano una notevole dilatazione dei tempi oltre ad un sensibile aumento dei costi, che scoraggiano le imprese dal destinare a recupero i materiali da scavo.

Un altro problema che emerge è l'introduzione del **proponente** come persona fisica incaricata a presentare il Piano di Utilizzo.

L'art. 1 del Regolamento non declina chi può essere il proponente, lasciando aperte numerose possibilità.

Questo se da un lato facilita le imprese che operano in regime di lavori privati (quali D.I.A., S.C.I.A o Permesso di Costruire) dall'altro tale indeterminatezza penalizza coloro che lavorano nell'ambito di lavori pubblici.

Con il vecchio art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il progettista dei LL.PP doveva redigere il Piano Scavi, ora con il nuovo Regolamento non viene rilevata alcuna responsabilità nel committente pubblico ma tutto resta in mano alle singole imprese.

Per quanto riguarda la **fase di trasporto** si deve osservare che il nuovo Regolamento ha istituito un nuovo Documento di Trasporto annullando completamente l'impiego della modulistica già esistente, nello specifico il DDT fiscale che si è sempre utilizzato.

Ciò appare fortemente in contrasto con la già citata semplificazione, oltre a creare ulteriori oneri aggiuntivi per le imprese.

In aggiunta all'interno del Regolamento si riscontra la totale **assenza di procedure semplificate** per cantieri di piccole e medie dimensioni, per cantieri legati ad attività manutentive e di pronto intervento. In questo modo le imprese sono ulteriormente disincentivate dall'intraprendere una procedura di gestione del materiale da scavo così complessa mediante il Piano di Utilizzo.

Infine un **ultimo paradosso** riguarda la criticità che si rileva nel conciliare le disposizioni del nuovo Regolamento con quelle contenute **nell'art. 185 del D.Lgs 152/06** e s.m.i tutt'ora vigente.

L'art. 185 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i stabilisce che non sono rifiuti:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove **sia certo** che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito** in cui è stato escavato.

Obiettivo primario del Regolamento è fornire i "criteri qualitativi" da soddisfare affinché i materiali da scavo, e quindi dei rifiuti, possano essere considerati e gestiti come sottoprodotti fuori dal sito di produzione, facendo riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Appare quindi un po' contraddittorio che il legislatore abbia inserito nel Regolamento l'obbligo di redigere il Piano di Utilizzo per il materiale da scavo prodotto e utilizzato nello stesso sito e che in questo caso (come definito dall'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sopra elencato) è di per sé matrice naturale suolo e non rifiuto.

In un tale contesto normativo, la certezza di riutilizzo per l'impiego nello stesso sito di produzione del materiale escavato può quindi essere documentata utilizzando il fac-simile di Piano di Utilizzo (vedi Allegato 3).

MATERIALI DI RIPORTO

Per quanto riguarda i materiali di riporto, rileviamo una notevole criticità, presente sia all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali) sia all'Allegato 9 (Materiali di riporto di origine antropica) del Regolamento.

I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale frammisto a materiali di origine antropica (quali ad esempio scorie di fonderia, materiali di demolizione, calcestruzzi, laterizi, ecc.) utilizzata per ricostruzioni post-belliche e per successivi riempimenti di scavi del terreno, ritombamenti di cave esaurite, ecc.

Stratificandosi nel tempo i materiali di riporto hanno dato origine ad un vero e proprio orizzonte stratigrafico, soprattutto nelle grandi città, diventando una matrice ambientale assimilabile al suolo e sottosuolo naturale.

Nell'Allegato 4 e nell'Allegato 9 del suddetto Regolamento vengono prese in considerazione solo le matrici materiali di riporto contenenti materiali di origine antropica nella quantità massima del 20%.

La definizione di tale percentuale rappresenta un notevole problema per le imprese, soprattutto perché in tutte le città italiane che hanno ricostruito sulle preesistenze storiche, ad esempio nel dopoguerra sulle macerie dei bombardamenti, situazione molto diffusa nel territorio della Provincia di Milano, i materiali di riporto fanno ormai parte del substrato, e pertanto è praticamente impossibile ritrovare sul territorio aree prive di tali componenti.

All'atto pratico inoltre non è chiaro perché sia stato scelto un valore percentuale pari al 20% e per quale motivo un materiale da scavo con una percentuale di materiali di origine antropica di poco superiore al 20% (per es. 21 o 22 %) debba essere considerato e gestito come rifiuto.

Si evidenzia inoltre che detta percentuale, da un punto di vista tecnico, è di difficile determinazione, in quanto nel Regolamento manca qualsiasi riferimento oggettivo utile a quantificarla.

È quindi di vitale importanza, anche al fine della coerenza tra obiettivi della norma e risultati ottenibili, che i materiali di riporto siano a tutti gli effetti considerati matrice ambientale e non rifiuto, indipendentemente dalla quantità che verrà rilevata negli scavi.

La definizione di matrice ambientale per tali materiali di riporto comporta già misure di controllo e di tutela (caratterizzazione chimico-fisica), a partire dal Piano di Utilizzo ad esempio, appare pertanto difficile comprendere l'utilità di tale limite di percentuale. Inoltre è essenziale, anche in coerenza con le disposizioni comunitarie già recepite dallo Stato italiano, limitare il più possibile il conferimento in discarica e di riflesso, costi aggiuntivi per le imprese.